

L'ordinanza 15 luglio 2005 n. 347 della Corte Costituzionale.

di Franco Occhiogrosso

Ancora una volta la Corte Costituzionale interviene in tema di adozione. Lo ha fatto varie volte in passato con sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale (basta ricordare i vari interventi svolti in relazione all'art.6 della L. 184/1983); lo fa ora con questa ordinanza (347/2005 del 15/29 luglio 2005) interpretativa di rigetto destinata ad incidere profondamente sulla cultura e sull'applicazione della normativa in materia.

Il contenuto e la rilevanza di questa decisione sono già stati da me illustrati nell'articolo sull'adozione mite, che viene pubblicato in questo fascicolo ed al quale rimando.

Ritengo peraltro opportuno ribadire qui alcune osservazioni svolte e aggiungerne qualche altra.

1) La giurisprudenza di gran lunga prevalente dei tribunali per i minorenni aveva finora escluso la possibilità che una persona singola procedesse all'adozione internazionale, ritenendo insuperabile il limite imposto dall'art. 29 bis della L. 184/1983, che la consente solo ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni o che abbiano convissuto prima del matrimonio per un periodo di tre anni.

Se in qualche raro caso si erano registrati sporadiche decisioni che avevano pronunciato l'adozione particolare di minori stranieri da parte di persone singole italiane, esse erano rimaste isolate ed erano state oggetto di critica perché ritenute un modo inaccettabile di aggirare i corretti principi normativi affermati in tema di adozione internazionale.

2) Ora la Corte Costituzionale, operando un'interpretazione ricognitiva della legislazione in materia, dice che invece dai principi fondamentali suindicati non deriva affatto il divieto di adozione internazionale per i singoli, ma scaturisce al contrario la possibilità di procedervi sia pure con la sola adozione particolare e nei singoli casi disciplinati dall'art. 44 della citata legge.

3) La stessa Corte indica il modo corretto di procedere in tali casi all'adozione internazionale, rifiutando implicitamente il percorso seguito dalla giurisprudenza minoritaria che si era limitata a procedere all'adozione ai sensi dell'art.44 lett.d). La Corte ritiene invece necessario che si segua anche in questi casi l'iter indicato dalla Convenzione dell'Aja e che vi sia anzitutto una dichiarazione d'idoneità all'adozione internazionale della persona singola istante da parte del tribunale per i minorenni; che a ciò faccia seguito la pronuncia della sentenza di adozione in favore della persona singola istante da parte dell'autorità competente del Paese straniero di appartenenza del minore; che una volta completate queste due fasi il provvedimento straniero di adozione venga dichiarato efficace in Italia dal tribunale per i minorenni, che procederà a tanto a seguito di specifica istanza presentata dall'adottante singolo, il quale evidenzierà la sussistenza in suo favore dei presupposti per l'applicazione di uno dei casi disciplinati dall'art. 44 citato, presupposti che il tribunale dovrà verificare nel dichiarare l'efficacia della sentenza straniera.

In sostanza, oltre alla presenza dei requisiti richiesti abitualmente per la trascrizione della sentenza straniera nei registri dello stato civile italiano, il tribunale dovrà verificare che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 44 in una delle ipotesi previste da questa disposizione.

4) Gli effetti di tale adozione potranno ovviamente essere diversi da quelli dell'adozione legittimante e coincidere con quelli dell'adozione particolare. Nel caso in esame la Bielorussia si è dichiarata disponibile alla pronuncia della richiesta adozione (sempre che vi sia una previa dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale dell'istante singolo), purchè l'adottante rinunci alla segretezza dell'adozione e consenta al mantenimento dei rapporti della minore adottata con i fratelli. Tali effetti dovranno essere concretamente riportati nella decisione del tribunale per i minorenni italiano che dichiarerà l'efficacia della sentenza straniera.

5) Resta ora da verificare quale attuazione i tribunali minorili daranno a questa decisione della Corte. E' mia convinzione che essi debbano accoglierla senza riserve ed applicarla senza difficoltà, modificando radicalmente il contrario orientamento giurisprudenziale finora seguito.

6) Non c'è dubbio infine che con la sentenza della Corte Costituzionale dovranno fare i conti le proposte di riforma che tendono ad introdurre l'adozione internazionale da parte dei singoli. Queste proposte, infatti, nell'indicare gli spazi di possibile realizzazione di tale adozione, manifestano varie cautele, che invece la Corte Costituzionale non ha. Basta ricordare al riguardo che il disegno di legge Prestigiacomo limita la proposta d'introduzione dell'adozione internazionale particolare alle sole ipotesi degli art. 44 lett.a), b), c), escludendo proprio quella dell'art. 44 lett.d), che è invece oggetto dello specifico riferimento da parte della Corte Costituzionale in questa ordinanza. Del pari, per avere conferma di tanto, è interessante rilevare che alcune proposte di legge, in particolare quelle presentate dall'on. Bolognesi e altri – ancora senza numero – e dall'on. Burani Procaccini e altri – Atto camerale 5737 – in tema di affidamento familiare internazionale prevedono la possibilità che si possa fare luogo all'adozione particolare, in presenza dei necessari presupposti, solo quando si tratti di minori grandicelli (di oltre 9-10 anni), mentre la sentenza della Corte Costituzionale non pone alcuna limitazione in tal senso.

7) La sentenza della Corte, infine, riconoscendo pari dignità (sia pure in differenti prospettive) all'adozione legittimante ed a quella particolare incide direttamente anche sulla normativa nazionale e rafforza gli orientamenti diretti a dare spazio all'adozione mite.